

**Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile
in forma di associazione denominata CER PROMETEA UNO ETS**

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

1.1 - È costituita, ai sensi dell'art. 36 e successivi del Codice civile, la Comunità Energetica Rinnovabile in forma di associazione con la denominazione

CER PROMETEA UNO ETS

1.2 - L'Associazione si configura ed agisce quale associazione non riconosciuta, fino all'eventuale riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, e provvede all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di ottenere il riconoscimento quale ente del terzo settore ai sensi della vigente normativa.

1.3 – Il funzionamento dell'Associazione viene normato, oltre alla legislazione vigente in materia di Associazioni e Comunità Energetiche Rinnovabili, dal presente Statuto e dal Regolamento Associativo approvato dall'Assemblea degli associati con i quozienti previsti nel presente statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

1.4 – Lo Statuto e il Regolamento Associativo devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione e visibili da parte di chiunque sia interessato.

Art. 2 - SEDE E DURATA.

2.1 - L'Associazione ha sede nel Comune di ROE' VOLCIANO all'indirizzo determinato dai soci nell'Atto costitutivo.

2.2 - L'Assemblea dei soci ha facoltà, senza particolari formalità, di istituire, trasferire o sopprimere unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dei Comuni di Manerba del Garda, Muscoline, Polpenazze del Garda, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Toscolano-Maderno, Villanuova sul Clisi e Vobarno.

2.3 - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 – SCOPO E ATTIVITÀ.

3.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e, persegue l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera, escluso ogni ipotesi di utile economico o finanziario, mediante la produzione e l'organizzazione della condivisione del consumo, prioritariamente nella forma dell'autoconsumo, di energia rinnovabile, in attuazione del processo di transizione energetica previsto dalla normativa unionale e nazionale, tempo per tempo vigente, e nello specifico le disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera "e" del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

3.2 - Nell'esercizio dell'attività indicata funzionale al perseguimento dell'obiettivo e come Comunità Energetica, l'Associazione quale soggetto di diritto autonomo, ai sensi della vigente normativa e con riferimento al territorio compreso nella cabina primaria di distribuzione elettrica in cui ha sede:

i - promuove l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalla normativa tempo per tempo vigente anche di natura regolamentare;

ii - persegue l'attuazione degli indirizzi dettati nell'ambito del sistema lombardo di produzione di energia ove compatibili con la normativa unionale e nazionale tempo per tempo vigente e relativi regolamenti attuativi;

iii - acquisisce la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante la stipulazione di qualsiasi contratto a tal fine utile, anche mediante l'acquisto della titolarità di diritti reali o personali di godimento di impianti degli associati o di terzi;

iv - opera nel rispetto della condizione che l'energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;

v - agisce nell'interesse degli associati, quali membri della Comunità Energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

vi - è responsabile, organizza e attua il riparto degli incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa;

vii - gestisce le partite di pagamento e incasso verso il GSE.

3.3 - Inoltre per gli impianti di proprietà o nella disponibilità della Comunità Energetica l'Associazione:

i - produce energia per soddisfare prioritariamente il fabbisogno dei suoi associati, alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

ii - gestisce le partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.

3.4 - L'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che, per previsione legislativa, debba rispettare tale destinazione.

3.5 - L'Associazione assicura altresì completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.

3.6 - Inoltre l'Associazione:

i - per gli impianti di sua proprietà può accumulare e stoccare l'energia eventualmente eccedentaria rispetto a quella autoconsumata, e venderla anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

ii - può partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;

iii - può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.

3.7 - Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle qui previste in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.8 - L'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, può costituire diverse

configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

3.9 - L'Associazione può stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attività ad esso funzionale, in conformità alle norme di legge, ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti.

3.10 - L'Associazione deve istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai terzi ed agli associati i documenti sociali e le informazioni previsti dalla legge nonché promuovere la sua attività mediante eventi e pubblicazioni, informativi, divulgativi e di studio.

3.11 - Per i rapporti con gli associati verrà istituita un'apposita sezione alla quale gli associati potranno accedere tramite una password per visionare la documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili agli associati tramite il sito internet tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto a decisioni da assumersi ad opera degli associati medesimi.

3.12 – Eventuali attività di natura commerciale potranno essere effettuate solo nel rispetto dell'assenza di qualsiasi finalità di lucro come previsto dalla vigente normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sugli Enti del Terzo Settore.

Art. 4 – ASSOCIATI.

4.1 - L'Associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro soggetti, con le qualità o la natura di seguito specificata, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e devono essere presenti almeno quattro punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente almeno un'utenza di consumo e almeno un impianto di produzione.

4.2 - Possono associarsi le persone fisiche, le piccole e medie imprese fermo restando quanto previsto al successivo comma, le associazioni di diritto privato con e senza personalità giuridica, gli enti territoriali e enti pubblici, incluse le amministrazioni comunali, gli enti morali e religiosi, gli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS e in generale i soggetti previsti dalle norme di legge, dai decreti e dai regolamenti vigenti in materia.

4.3 - Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale come qualificate secondo quanto disposto dal GSE e dalle vigenti fonti normative riferite alle CER di qualsiasi grado,

4.4 - Gli associati godono di uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.

4.5 - Gli associati consumatori finali hanno diritto di ricevere dall'Associazione completa, adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi e regolamentari.

4.6 – Non possono aderire all'associazione, e se associati decadono, coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione dai benefici CER in forza di espresse previsioni normative o regolamentari.

4.7 - Fermo quanto previsto nel primo comma, le associazioni di diritto privato con e senza personalità giuridica, gli enti territoriali e enti pubblici, incluse le amministrazioni comunali,

gli enti morali e religiosi, gli enti del terzo settore possono partecipare all'Associazione al solo fine di:

- i - promuovere la creazione di condizioni di contesto e regole favorevoli all'autoconsumo diffuso;
- ii - informare e sensibilizzare la comunità sociale coinvolgendola nei processi di evoluzione della CER;
- iii - favorire l'attuazione dell'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui la CER opera, anche mediante contributi o liberalità all'Associazione.

4.8 - Gli associati possono essere distinti in diverse categorie in ragione della natura del rapporto che intendono instaurare con l'Associazione, e quindi possono essere distinti in "soci consumatori", in "soci produttori", in "soci produttori/consumatori" (questi ultimi anche definiti "soci prosumer"), e in "soci di comunità".

4.9 - La categoria "soci di comunità" può essere costituita solo dalle le associazioni di diritto privato con e senza personalità giuridica, gli enti territoriali e enti pubblici, incluse le amministrazioni comunali, gli enti morali e religiosi, gli enti del terzo settore che partecipano all'Associazione per i fini di cui al precedente punto 4.7 non potendo partecipare al servizio per l'autoconsumo diffuso e non essendo quindi compresi nelle altre tre categorie.

4.10 - La determinazione delle caratteristiche delle singole categorie sulla base dei principi statutari è dal Regolamento Associativo.

4.11 - L'assegnazione dei singoli soci alla categoria, in attuazione del Regolamento Associativo, è competenza del Consiglio Direttivo; ogni associato può appartenere ad una sola categoria.

Art. 5 – PROCEDURA DI AMMISSIONE.

5.1 - La partecipazione all'Associazione è volontaria e aperta a tutti i produttori e consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che intendano aderire e condividere le finalità dell'Associazione.

5.2 – Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal Regolamento Associativo, che stabilisce le condizioni, non discriminatorie, per l'adesione ed i criteri oggettivi ai quali deve attenersi il Consiglio Direttivo in sede di valutazione della domanda di ammissione.

5.3 - Nel rispetto dei criteri del Regolamento Associativo il Consiglio Direttivo terrà adeguato conto della capacità energetica dell'ente in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della CER e di economicità della sua attività.

5.4 - L'ammissione dell'Associato è decisa con delibera del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta; la deliberazione di accoglimento o di rigetto (con la relativa motivazione) della domanda di ammissione deve essere comunicata agli interessati entro i successivi 15 giorni.

5.5 – Il soggetto interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua prima convocazione.

5.6 - L'adesione è condizionata al versamento della quota associativa salvi i casi di gratuità eventualmente stabiliti dall'Assemblea ed alla sottoscrizione di tutti i documenti associativi.

5.7 - L'adesione dei soggetti che intendano assumere la qualità di produttori è altresì condizionata alla sottoscrizione di accordo per la messa a disposizione dell'impianto nella quale siano disciplinati, qualora per la realizzazione dell'impianto siano erogati contributi di qualsivoglia natura alla CER, le condizioni e i termini temporali di disponibilità dell'impianto da parte della CER e le obbligazioni che ne derivano in particolare nel caso di recesso.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

6.1 - Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea e può essere eletto alle cariche associative ed è tenuto:

i - alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi, e di tutte le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;

ii - al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Assemblea;

iii - all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione tramite la stipulazione di contratti di diritto privato funzionali alla regolazione del rapporto con l'associato, fermi i diritti riconosciuti all'associato dalla legge nella sua qualità di consumatore finale di energia;

iv - all'adempimento degli accordi stipulati per la messa a disposizione degli impianti;

v - qualora l'associato produttore abbia beneficiato, per il tramite della CER, di contributi pubblici, comunque denominati e da qualsiasi ente erogati, correlati all'attuazione di un programma di investimento, al rispetto e all'adempimento degli obblighi assunti per tutta la durata del programma al quale aderito.

6.2 - Gli associati conservano tutti i diritti di cliente finale previsti dalla legge, compreso quello di scegliere il proprio venditore dell'energia.

6.3 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno otto giorni l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza.

6.4 - L'associato che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso dall'Associazione.

Art. 7 – ACCORDO PER L'APPORTO DELLA CAPACITÀ DI AUTOCONSUMO.

7.1 - Gli associati individuano l'Associazione quale referente per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

7.2 - Il Consiglio Direttivo è delegato ad attuare il riparto degli incentivi in conformità a quanto previsto nel Regolamento Associativo.

7.3 - Gli associati affidano all'associazione la gestione delle partite di pagamento e di incasso (per gli impianti di proprietà dell'Associazione) verso la società di vendita e il GSE.

7.4 - Spetta all'Associazione ripartire tra gli associati quanto ricevuto, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata (per gli impianti di proprietà dell'Associazione), destinando ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o

utilizzando per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che, per previsione legislativa, debba rispettare tale destinazione.

7.5 - L'Associazione disciplina nel Regolamento Associativo tempi e modalità per il riparto agli associati della quota di contributo loro spettante tenendo conto:

i - dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun associato in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria o secondaria di appartenenza;

ii - del contributo da ciascun associato offerto all'energia condivisa in seno alla Comunità Energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;

iii - dei consumi individuali di ciascun associato;

iv - di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti nel Regolamento Associativo;

v - della capacità energetica dell'ente in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della comunità energetica rinnovabile e di economicità della sua attività.

7.6 - L'Associazione può subdelegare tutte o parte delle attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo, in via prioritaria identificato tra coloro che sono associati con la qualifica di socio produttore, socio consumatore o socio prosumer, che acquisisce a sua volta il titolo di "Referente della CER", nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tal caso il mandato deve determinare espressamente la sua durata.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO.

8.1 - La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione.

8.2 - Ogni associato può recedere liberamente, con preavviso di sei mesi, fermi restando gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e/o le obbligazioni che conseguono all'accesso a contributi di qualsivoglia natura come disciplinate dal contratto che disciplina la concessione della disponibilità dell'impianto per gli associati produttori.

8.3 - Qualora l'associato abbia goduto, per il tramite della CER, di contributi pubblici comunque denominati e da qualsiasi ente erogati, correlati all'attuazione di un programma di investimento, per effetto dell'adesione al programma è obbligato a tenere indenne e manlevata l'associazione da ogni danno, pregiudizio o responsabilità possa derivarle dalla mancata attuazione, totale o parziale, del programma.

8.4 - Il recesso non è causa di cessazione o risoluzione dell'accordo stipulato con l'associato per messa a disposizione dell'impianto, salvo diversa previsione contenuta nell'accordo.

8.5 - Il recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.6 - I criteri per la determinazione di eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti sono determinati con il Regolamento

Associativo, e devono essere comunque equi e proporzionati.

8.7 - Gli associati possono essere esclusi per le seguenti cause:

i - per violazione dello statuto, dei regolamenti associativi, e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

ii - per morosità nel pagamento delle quote associative;

iii - in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l'associazione, inclusi quelli relativi alla messa a disposizione e manutenzione degli impianti, nonché in caso di inadempimento agli obblighi assunti con l'adesione a programmi di investimento a cui sono correlati contributi pubblici, comunque denominati e da qualsiasi ente erogati;

iv - quando, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione o con le loro dichiarazioni attentino alla reputazione dell'ente;

v - per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione nel presente statuto o nei regolamenti associativi,

vi - per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dai decreti ministeriali per partecipare ad una comunità energetica.

8.8 - In caso di inadempimento agli obblighi sopra richiamati, il Consiglio Direttivo deve inviare preventivamente all'associato una diffida a adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.

8.9 - Il Consiglio Direttivo deve altresì comunicare all'associato, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, le contestazioni mosse che possono costituire causa di esclusione.

8.10 - L'associato ha diritto di inviare al Consiglio Direttivo, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, una memoria difensiva entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

8.11 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere motivata. La delibera di esclusione è immediatamente efficace, salvo il diritto dell'associato di opporsi presso il Tribunale competente.

8.12 - Il soggetto interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione chiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea, che delibererà in merito in occasione della sua prima convocazione.

8.13 - L'Associazione ha diritto di richiedere all'Associato il risarcimento dei danni patiti per le cause di esclusione ed in conseguenza dell'esclusione.

8.14 - A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Art. 9 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO.

9.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione di ogni singolo esercizio.

9.2 - Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie o comunque ai fini

dell'esclusivo perseguimento dello scopo associativo stabilito nell'art. 3 del presente statuto.

9.3 - Essendo l'associazione senza scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.4 - Non è qualificabile quale distribuzione di utili la ripartizione ed assegnazione di incentivi dalla CER ai propri associati, non consistendo tali incentivi in profitti finanziari e in considerazione del rapporto tra associati e CER relativamente alla loro gestione ed incasso.

9.5 - L'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che, per previsione legislativa, debba rispettare tale destinazione.

Art. 10 – ENTRATE.

10.1- Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- i - dalle quote associative stabilite, di anno in anno, dall'Assemblea degli associati;
- ii - per particolari ragioni il Consiglio Direttivo potrà eccezionalmente stabilire e richiedere agli associati contributi straordinari, in misura non superiore alla quota annuale;
- iii - dai ricavi dell'attività svolta dall'Associazione;
- iv - da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
- v - da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- vi - da contributi di organismi internazionali;
- vii - da rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra forma di entrata legittimamente acquisita nel rispetto della normativa sulla gestione degli enti del terzo settore.

Art. 11 – BILANCIO.

11.1 - L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

11.2 - Prima dell'inizio dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati, contestualmente alla determinazione delle quote associative, il bilancio di previsione.

11.3 - Entro il 30 aprile successivo ad ogni anno Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio di esercizio che comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio ed il bilancio sociale. Per motivate ragioni espressamente dichiarate, il bilancio di esercizio e quello sociale possono essere approvati entro il 30 giugno.

11.4 - Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

11.5 - Il bilancio di esercizio, la relazioni sulla gestione e il bilancio sociale previste nel presente articolo devono essere depositati presso la sede sociale e resi disponibili nel sito internet, sezione associati, almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'Assemblea.

Art. 12 – ORGANI ASSOCIATIVI.

12.1 - Sono organi dell'Associazione:

- i - l'Assemblea degli associati;
- ii - il Consiglio Direttivo;
- iii - l'Organo di controllo (se nominato).

12.2 - Gli organi dell'Associazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e a condizione che:

- i - sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- iii - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.3 - In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

12.4 - Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art. 2375 del Codice civile

Art. 13 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

13.1 - L'Assemblea degli associati:

- i - nomina, determinandone la durata in carica e l'eventuale compenso, e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- ii - nomina, qualora ritenuto necessario o obbligatorio per legge, e revoca, determinandone la durata in carica e il compenso, l'organo di controllo;
- iii - approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- iv - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'eventuale azione di responsabilità;
- v - delibera le modifiche statutarie;
- vi - approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i Regolamenti previsti nel presente statuto e in generale quelli relativi alla organizzazione e al funzionamento dell'ente;
- vii - autorizza, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo degli avanzi di gestione a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia;
- viii - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- ix - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

13.2 - L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

13.3 - L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,

che deve essere corredata delle materie all'ordine del giorno.

13.4 - L'ordinamento interno ed il funzionamento dell'Assemblea degli associati è ispirato ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione.

13.5 - Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti nel libro degli associati e non siano morosi e/o inadempienti agli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l'associazione, ivi inclusi quelli relativi alla messa a disposizione e manutenzione degli impianti.

13.6 - Nel rispetto degli inderogabili principi di democraticità e di autonomia cui l'Associazione è improntata ogni associato ha diritto ad un voto.

13.7 - L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta; ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

13.8 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

13.9 - L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché nel territorio della provincia di Brescia ed altresì in modalità telematica o mista, ai sensi dell'art.12 del presente statuto.

13.10 - L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento spedito agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

13.11 - Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati, e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e, se nominato, l'Organo di Controllo e tutti si dichiarino informati sugli argomenti in discussione.

13.12 - L'Assemblea può essere convocata in prima e in seconda convocazione; salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

13.14 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione:

i - delle delibere di modifica dello Statuto e di approvazione del Regolamento Associativo che devono essere assunte, anche in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 20% degli associati e il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti in Assemblea;

ii - della delibera di scioglimento dell'Associazione che deve essere assunta, anche in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 20% degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti in Assemblea.

13.15 - Nel calcolo dei quozienti non si computano gli associati inadempienti al pagamento delle quote.

13.16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, da un socio designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

13.17 - Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia utile per la discussione e per il consapevole esercizio del diritto di voto.

13.18 - Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali, non soggetto a vidimazioni, a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

14.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli dall'Assemblea all'atto della nomina, Fatte salve le materie riservate alla competenza Assembleare dal presente statuto o in forza di legge, adotta tutte le decisioni gestorie, amministrative, strategiche, programmatiche e attuative e approva il compimento di ogni atto funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

14.2 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri, nel numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina. compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

14.3 - La maggioranza dei consiglieri deve essere nominata fra le persone fisiche indicate dagli enti associati o fra le persone fisiche associate; non può essere membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato per pene interdittive dai pubblici uffici; i membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti eventualmente previsti nel Regolamento Associativo.

14.4 - Ove gli associati siano divisi in categorie ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, i componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra i soggetti aventi i requisiti di cui al precedente periodo, appartenenti alle diverse categorie di associati, in numero proporzionale all'interesse di ciascuna categoria nell'attività associativa.

14.5 - I criteri di determinazione dell'interesse sono determinati nel Regolamento Associativo previsto nell'art. 1 del presente statuto, nel quale devono essere stabiliti, fra l'altro, i criteri per la determinazione dell'interesse della categoria e il numero degli amministratori che ogni categoria può indicare, oltre alle modalità di scelta.

14.6 - Una categoria di associati può indicare anche la maggioranza degli amministratori, se la rilevanza dell'interesse della stessa categoria lo consente. Non può però essere nominato più di un amministratore appartenente alla categoria soci di comunità.

14.7 - Al fine di assicurare la partecipazione al Consiglio Direttivo di tutte le categorie in ragione dell'entità dell'interesse di ognuna di esse come determinato ai sensi del Regolamento Associativo, può essere utilizzato il metodo del voto di lista, disciplinato nel medesimo Regolamento Associativo sopra citato.

14.8 - I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Segretario e, qualora ritenuto opportuno, il Vice-Presidente.

14.9 - Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per massimo tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

14.10 - In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un consigliere l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione nel corso della prima riunione utile. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere rinnovato.

14.11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, e ogni qualvolta il

Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.12 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.13 - L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

14.14 – Per ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, nominato dal Presidente fra i presenti.

14.15 - Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati. Non possono essere delegate la redazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio, nonché i poteri in materia di ammissione degli associati, di esclusione degli associati, e le decisioni che incidono sui rapporti con i singoli associati quali consumatori finali.

Art. 15 – IL PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

15.01 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

15.02 - Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

15.03 - In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dall'Amministratore delegato, se nominati, o dal Segretario in caso contrario.

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO.

16.1 – Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno oppure se obbligatorio ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore viene nominato l'organo di controllo a cui è affidato il controllo di legittimità e di revisione contabile dell'ente.

16.2 – L'organo di controllo è costituito in forma collegiale, con la denominazione di Collegio dei Revisori dei Conti, o in forma monocratica con la nomina di un Revisore dei Conti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice civile.

16.3 - Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile.

16.4 – L'organo di controllo esercita i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403, 2403-bis e 2409-bis del Codice civile; nello svolgimento dell'incarico si applicano le disposizioni in materia di società commerciali, con particolare attenzione alla vigilanza su:

- i - osservanza della legge e dello statuto;
- ii - rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- iii - adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;

iv - osservanza delle finalità solidaristiche e di promozione sociale;

v – redazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

16.5 – L'organo di controllo deve assistere alle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo quando sono in discussione argomenti relativi alla gestione, economica e contabile.

16.6 - Il corrispettivo dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

16.7 - L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

17.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con le modalità previste nei precedenti articoli.

17.2 - L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

17.3 - Nel caso in cui per due esercizi consecutivi l'Associazione rimanga inattiva oppure vadano deserte due convocazioni consecutive di Assemblee straordinarie (convocate con un intervallo superiore a tre mesi) il Consiglio Direttivo potrà autonomamente approvare la liquidazione dell'Associazione devolvendo l'attivo come previsto al paragrafo successivo.

17.4 - In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altro ente del terzo settore costituito per la gestione di una Comunità Energetica operante nel medesimo territorio o nei territori limitrofi.

Art. 18 – NORMA FINALE.

18.1 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme in materia di comunità energetiche, le norme del Codice civile e quelle del Codice del Terzo Settore.

Statuto modificato con verbale di assemblea del 28/02/2026

Il Segretario

MASSIMO DI STEFANO



Il Presidente

AURELIO BIZIOLI

